



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : www.uil-interno.it e-mail : info@uilinterno.it

CIRCOLARE N.75
11 settembre 2008

TRATTAMENTO ECONOMICO
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

Si trasmette la nota n. 30901 del 1° luglio 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al trattamento economico e normativo per i coadiutori amministrativi assunti a tempo determinato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE

DFP-0038901-01/07/2008-1.2.3.3

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie
Direzione centrale per le risorse umane
ROMA

OGGETTO: trattamento per coadiutori amministrativi assunti a tempo determinato.

Con lettera n. M/7702 del 21 marzo 2008, codesto Ministero ha posto diversi quesiti relativi al trattamento economico e normativo da applicare ai coadiutori amministrativi contabili assunti con contratti a tempo determinato per la durata di due anni, prorogabili a tre e destinato alle esigenze dello Sportello unico per l'immigrazione presso le Prefetture, nonché degli Uffici delle Questure.

Preliminarmente appare utile ricordare che l'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, recante "attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato", ha sancito il principio di non discriminazione. Tale principio è stato recepito dal comma 11 dell'art. 19 del CCNL del 16 maggio 2001, il quale prevede che al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il medesimo trattamento previsto per il personale assunto a tempo indeterminato compatibilmente con la natura del contratto a termine.

Relativamente alle questioni poste si espongono le seguenti considerazioni.

Con il primo quesito, si chiede di conoscere l'avviso dell'Ufficio in ordine alla concessione al personale assunto a tempo determinato dei permessi retributivi per esami, nonché per particolari motivi personali o familiari, di cui all'art. 18 commi 1 e 2 del menzionato CCNL.

Ad avviso dello scrivente, essendo competenza dei singoli contratti collettivi definire se e in che misura gli istituti da essi previsti per i lavoratori a tempo indeterminato sono suscettibili di estensione anche ai lavoratori a tempo determinato, l'aver utilizzato nei predetti commi 1 e 2 dell'art. 18 il termine generale "dipendente" per individuare il soggetto del titolare dei benefici in parola esplicita la volontà di non creare differenziazioni tra il personale in virtù della



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

tipologia contrattuale, tanto più che – almeno in astratto – la fruizione dei permessi in questione non risulta incompatibile con la natura a termine del rapporto.

Il successivo quesito è svolto a conoscere se, attesa la natura del contratto a tempo determinato, al personale in oggetto può essere applicato l'istituto dell'aspettativa prevista dall'art. 7 del CCNL del 16 maggio 2001 e l'istituto dei permessi studio disciplinato dall'art. 13 del medesimo CCNL. A riguardo si rappresenta che entrambi gli articoli appena citati fanno espressamente riferimento “ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. E' pertanto da escludere la fruibilità di detti benefici da parte dei lavoratori assunti a termine.

In ordine alla compatibilità delle fattispecie del contratto a tempo determinato con l'attribuzione dei buoni pasto e l'autorizzazione a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, l'Ufficio condivide le considerazioni svolte dall'Amministrazione in indirizzo.

Infine, per quanto concerne la trasformazione dei rapporti in oggetto a tempo parziale e l'applicazione alla medesima fattispecie contrattuale dell'istituto della temporanea assegnazione di cui all'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ad avviso dello scrivente compete all'Amministrazione valutare le singole istanze, con riferimento alla professionalità acquisita e la sussistenza del fabbisogno nelle sedi considerate, tenuto conto delle specifiche esigenze che hanno motivato la stipula dei contratti in parola.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro